

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 07319/2023 REG.RIC.  
N. 07444/2023 REG.RIC.  
N. 07320/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7319 del 2023, proposto da

Videolina S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

***contro***

T.E.F. S.r.l., non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. e Canale 9

S.r.l., non costituite in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7444 del 2023, proposto da Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

Videolina S.p.A., Tef S.r.l., R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Editrice Tnv Spa, Retesette Spa, Rete 7 S.r.l., Rtv38 Spa, Telelombardia S.r.l., Telecitv S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. e Canale 9 S.r.l., non costituite in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7320 del 2023, proposto da Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia S.r.l., Telecitv S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. e Canale 9 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

***contro***

T.E.F. S.r.l., non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali e Videolina S.p.A., non costituite in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Prima) n. 10838/2023.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Di Nitto, Patrizio D'Andrea, in dichiarata delega dell'avv. Massimo Luciani, Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto che:

- in via preliminare, deve essere disposta la riunione degli appelli, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 96 c.p.a.);
- le questioni sottese ai motivi di appello, stante la loro complessità, necessitano di un adeguato approfondimento da demandare alla successiva fase a cognizione piena;
- è necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle imprese inserite nell'avversata graduatoria, aventi potenziale qualità di soggetti controinteressati;
- anche alla luce di tale circostanza, nonché all'esito del bilanciamento dei diversi interessi sottesi alla causa - dovendosi ritenere preferibile per tutte le parti addivenire celermente alla definitiva soluzione della controversia - appare adeguato accogliere l'istanza cautelare al solo fine di una immediata fissazione dell'udienza di discussione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.;
- preso atto del rilevante numero di imprese inserite nell'avversata graduatoria,

occorre, ai sensi degli artt. 41, comma 4, c.p.a, autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, degli atti di appello, della sentenza appellata, dei provvedimenti impugnati in primo grado e della presente ordinanza, dandone prova, mediante deposito in segreteria, nei successivi quindici giorni;

- le spese di lite della fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previa riunione degli appelli, accoglie l'istanza cautelare ai limitati fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissa l'udienza pubblica di discussione al 18 gennaio 2024, compensando le spese di lite.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giordano Lamberti**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Montedoro**

## IL SEGRETARIO